

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Fabio Fiore**  
C.so Vittorio Emanuele II n. 13 - 70032 Bitonto (Ba)  
Tel. e fax: 080/3715469  
Pec: [fiore.fabio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:fiore.fabio@avvocatibari.legalmail.it)

**TRIBUNALE CIVILE DI BARI**

**RICORSO EX ART. 19 LEGGE N. 108/1968, ART. 22 D.LGS. N. 150/2011, ART. 702 BIS C.P.C.**

Per la **Dott.ssa MARIANNA LEGISTA**, nata a Bitonto (Ba) il 20.03.1980 e ivi residente alla Via Crocifisso n. 87 - C.F.: LGSMNN80C60A893D, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'**Avv. Fabio Fiore** (C.F.: FRIFBA76D06A893E) presso il cui studio in Bitonto al C.so Vittorio Emanuele II n. 13 è elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce al presente atto segnato, rilasciato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 co. 3, ult. periodo c.p.c., autenticato con firma digitale, dichiarando in conformità alla normativa vigente, anche regolamentare, che eventuali notificazioni e/o comunicazioni di Cancelleria inerenti al presente procedimento potranno essere effettuate al seguente numero fax:080/3715469 ovvero all'indirizzo P.E.C.: [fiore.fabio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:fiore.fabio@avvocatibari.legalmail.it)

**ricorrente**

**CONTRO**

il **Sig. STEA GIOVANNI FRANCESCO**, nato ad Adelfia (Ba) il 03.05.1965 e ivi residente alla Via Rutigliano n. 3 - C.F.: STEGNN65E03A055E

**resistente**

**NONCHÉ**

l'Ente **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.*, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33

**resistente**

**PREMESSO CHE**

1. In data 20 e 21 settembre 2020 si celebravano sul territorio pugliese le consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo dei componenti del Consiglio Regionale.

2. Il termine per la presentazione delle liste dei candidati presso l'Ufficio Centrale Circoscrizionale era fissato alle ore 12:00 del giorno 08.08.2020.
3. L'odierna ricorrente formalizzava la propria candidatura alla carica di Consigliere Regionale nell'ambito della lista n. 5 avente il contrassegno "Popolari con Emiliano" (a sostegno di Michele Emiliano nelle vesti di candidato alla Presidenza della Regione Puglia) ed in riferimento alla circoscrizione elettorale di Bari.
4. All'interno della medesima lista e della medesima circoscrizione elettorale, tra gli altri, concorreva anche il candidato Sig. Stea Giovanni Francesco.
5. Ultimate le operazioni di voto e scrutinio nell'ambito della richiamata tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020, in data 23.09.2020 si riuniva l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Bari il quale provvedeva a determinare e redigere la graduatoria dei consiglieri di ciascuna lista circoscrizionale, sulla base della cifra elettorale individuale e nell'ordine di presentazione della lista **(doc.n.1)**.
6. Nel dettaglio, con riferimento alla lista "Popolari con Emiliano", in prima posizione figurava il candidato Stea Giovanni Francesco con n° 8737 voti raccolti nell'ambito del territorio circoscrizionale mentre, al secondo posto, si piazzava l'odierna ricorrente, Legista Marianna, con n° 1900 voti.
7. Di seguito, con verbale del 29.10.2020 **(doc.n.2)**, l'Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Bari, sulla base del numero dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali dei gruppi e delle coalizioni di gruppi ammessi al riparto nonché delle graduatorie dei candidati di ciascuna lista

risultanti dagli estratti dei verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali, procedeva alla proclamazione dei soggetti eletti alla carica di Consigliere Regionale della Regione Puglia.

8. Ebbene, nell'ambito della lista avente come contrassegno "Popolari con Emiliano", l'Ufficio Centrale Regionale riconosceva l'attribuzione di n° 1 seggio nella circoscrizione di Bari, assegnato al candidato Stea Giovanni Francesco (risultato il più suffragato nella sopra richiamata lista).
9. Il Sig. Stea Giovanni Francesco, però, nel momento della sua proclamazione era già stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un'esposizione debitoria liquida, certa ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti dell'Ente Regione Puglia, ed aveva già ricevuto invano notificazione degli avvisi di cui all'art. 46 del D.P.R. del 29 Settembre 1973, n. 602.
10. Circostanza, questa, che paradossalmente si era già verificata in precedenza, ovvero in occasione delle consultazioni elettorali regionali del 2015-2020, allorquando il consigliere Stea Giovanni Francesco, dopo la proclamazione, **pur trovandosi in ipotesi di incompatibilità con la carica elettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, n. 6) della Legge del 23 Aprile 1981, n. 154, depositava ricorso presso il Tribunale di Bari - Volontaria Giurisdizione - portante n. R.G. 2784/2015 - per la nomina di un professionista deputato allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi per sovraindebitamento.**
11. Ottenuta la valutazione di fattibilità del piano di accordo con i creditori da parte del nominato O.C.C., il Sig. Stea Giovanni Francesco si rivolgeva nuovamente **al Tribunale di Bari**

- **Volontaria Giurisdizione, proponendo ricorso ex artt. 8 e 9 della L. n. 3/2012 - incardinato al n. R.G. 2754/2020 - al fine di ottenere l'omologa (doc.n.3).**

12. Nell'esplicazione delle ragioni della crisi dell'attività di impresa e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda, **a pagina 11 del ricorso** il Sig. Stea Giovanni Francesco dichiarava candidamente ... *di essere debitore nei confronti dell'Erario per la complessiva somma di €. 2.657.847,34 (comprensiva di sanzioni, interessi ed altri oneri) per contributi previdenziali ed assistenziali, Irpef, Irap, ritenute fiscali operate e non versate ...*, ivi allegando gli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la provincia di Bari.
13. Circostanza surreale questa se sol si consideri che, **da un lato** nonostante il Sig. Stesa Giovanni Francesco era ed è a tutt'oggi debitore nei confronti della Regione Puglia, lo stesso ha comunque sempre percepito le indennità ad esso spettanti in virtù della carica ricoperta, **dall'altro** la Regione Puglia pur essendo creditrice per imposte, tributi e tasse nei confronti del Sig. Stea Giovanni Francesco ha versato in favore di questo, per ben circa sei anni, le indennità sopra richiamate, rasentando un vero e proprio danno erariale per la Regione Puglia.
14. Peraltro, il Sig. Stea Giovanni Francesco, nella rappresentazione della propria situazione economica e reddituale operata nel ridetto ricorso, dichiarava alla **pagina 5** che le spese di sostentamento del nucleo familiare venivano sostenute sia dallo stesso sia dalla moglie, individuando quali entrate me-

die mensili del nucleo familiare la somma di €. 8.300,00 per redditi propri ed €. 1.700,00 per redditi della consorte.

Indicazioni reddituali queste, non conformi certamente alle reali capienze patrimoniali - e di riflesso anche reddituali - della propria moglie, Sig.ra Miglionico Angela, essendo la stessa proprietaria di plurimi cespiti immobiliari (doc.n.4) che - quasi certamente - avrebbero determinato una ben più consistente (se non addirittura triplicata!!!) capacità reddituale dell'intero nucleo familiare (poiché anche la Sig.ra Miglionico Angela è tenuta a contribuire ai sensi del combinato disposto dell'art. 143 c.c. e 147 c.c.).

15. Ciò nonostante, in data 10.02.2021 il Giudice designato, Dott. Michele De Palma, ignaro delle reali capacità reddituali del nucleo familiare Stea/Miglionico per omissione da parte del Sig. Stea Giovanni Francesco, con proprio provvedimento omologava l'accordo per la composizione della crisi così come proposto dal ricorrente (doc.n.5).

\*\*\*\*\*

### IN DIRITTO

16. L'elezione alla carica di consigliere regionale del Sig. Stea Giovanni Francesco, era e si appalesa come del tutto illegittima/incompatibile, nella misura in cui il soggetto in parola si trovava e si trova in una evidente ed indiscutibile situazione di incompatibilità con la predetta carica, **in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, n. 6) della Legge del 23 Aprile 1981, n. 154.**
17. Ed in effetti, il Sig. Stea Giovanni Francesco, nel momento della sua proclamazione era già stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un'esposizione debitoria liquida, cer-

ta ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti dell'Ente Regione Puglia, aveva già ricevuto invano notificazione degli avvisi di cui all'art. 46 del D.P.R. del 29 Settembre 1973, n. 602 e, non avrebbe giammai potuto ricoprire quella funzione pubblica sin dalla sua proclamazione di consigliere regionale della Regione Puglia.

18. Circostanza questa, **confermata proprio ed essenzialmente dalla proposizione del ricorso presso il Tribunale di Bari - Volontaria Giurisdizione - portante n. R.G. 2784/2015** - per la nomina di un professionista deputato allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi per sovraindebitamento e, successivamente, **con il deposito del ricorso del 01.07.2020 per la omologa della proposta di accordo con i creditori incardinato al n. R.G. 2754/2020 – Tribunale di Bari – Volontaria Giurisdizione.**
19. Ricorsi questi, che dimostrano in maniera inequivocabile che il Sig. Stea Giovanni Francesco **ha violato - in occasione di entrambe le consultazioni elettorali per il Consiglio Regionale della Puglia del 2015 e del 2020 - il disposto dell'art. 3, comma 1, n. 6) della Legge del 23 Aprile 1981, n. 154**, allorquando lo stesso, pur avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti dell'Ente Regione Puglia, ha ricoperto e tutt'ora ricopre il ruolo di consigliere/assessore dell'Ente stesso, risultando così **incompatibile** con la predetta carica.
20. Ed in effetti, **la giurisprudenza costituzionale ha individuato la ratio della sopra richiamata norma, proprio ed essenzialmente nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni pubbliche soggetti portatori di**

**interessi confliggenti con quelli dell'Ente o che si trovino, comunque, in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità.**

21. E, a parere della scrivente difesa, il Sig. Stea Giovanni Francesco, nella permanenza e nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica di Consigliere Regionale/Assessore della Regione Puglia, ed essendo contestualmente anche debitore verso l'Ente, **si trovava e si trova in una posizione di potenziale conflitto di interessi con l'Ente Regionale che concorre ad amministrare.**

22. Altra circostanza ostativa alla permanenza del Sig. Stea Giovanni Francesco in seno al Consiglio Regionale della Puglia è da individuarsi nei due elementi caratterizzanti la presente vicenda:

- **in primis** nel momento della proposizione del ricorso ex artt. 8 e 9 della L. n. 3/2012 - incardinato al n. R.G. 2754/2020 – Tribunale di Bari – Volontaria Giurisdizione al fine di ottenerne l'omologa (doc.n.3) il Sig. Stea Giovanni Francesco ha omesso di indicare l'effettiva capacità contributiva e reddituale del proprio nucleo familiare rappresentando ai creditori (tra i quali anche la Regione Puglia) di non essere in grado di far fronte a tutte le posizioni debitorie, nonostante, invece, il proprio coniuge era ed è proprietaria di plurimi cespiti immobiliari fonti di redditi notevolmente superiori a quelli dichiarati;

- **in secundis** ha omesso di dichiarare **di essere imputato in un procedimento penale presso il Tribunale di Bari Nr. Trib. 3304/19 – Giudice Dott.ssa Guerra (come da estratto dell'elenco dei procedimenti da celebrare per l'udienza del 04.05.2021, pubblicato sul sito internet istituzionale del**

Tribunale di Bari ([www.tribunale.bari.giustizia.it](http://www.tribunale.bari.giustizia.it)), nonché dall'articolo giornalistico apparso sul quotidiano "**la Repubblica - Bari**" del 05.11.2021 dalla cui lettura emerge anche l'ipotesi di reati tributari – doc.ti nn.6 e 7) elemento questo, che avrebbe certamente determinato il rigetto dei ricorsi sopra richiamati, proprio ed essenzialmente **per il mancato presupposto della "meritevolezza del debitore" in quanto, quello della meritevolezza, che è un principio generale richiesto per l'applicazione della L. n. 3/2012, va esclusa quando sussistono o v'è la pendenza di procedimenti per condotte penalmente perseguibili.**

**Un procedimento penale pendente, questo, che dovrà essere necessariamente valutato anche al fine di verificare se le eventuali condotte poste in essere dal Sig. Stea Giovanni Francesco possano esser state ed essere a tutt'oggi foriere di nocumento anche nei confronti dell'Ente Regione Puglia.**

Ed in effetti l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, deputata al recupero di quanto dovuto dal Sig. Stea Giovanni Francesco in ordine a tasse, tributi e imposte (**in particolar modo - per quanto qui di interesse – Irap e addizionali in favore dell'Ente Regione Puglia**) giammai avrebbe prestato il proprio consenso alla proposta di accordo con i creditori ex artt. 8 e 9 della L. n. 3/2012, se solo fosse stata resa edotta (o meglio, se lo Stea Giovanni Francesco non avesse omesso di dichiarare la pendenza del procedimento penale dinanzi il Tribunale di Bari Nr. Trib. 3304/19 - Giudice Dott.ssa Guerra) che non solo non vi erano i presupposti della meritevolezza da parte del debitore, ma che addirittura erano state poste in essere condotte penalmente perseguibili,



probabilmente in danno anche dello stesso Ente Regione Puglia per quanto di sua spettanza in ordine ai tributi a versarsi.

**E di questo procedimento il Sig. Stea Giovanni Francesco avrà certamente avuto notizia con la notifica dell'avviso ex art. 415bis, comma 2 c.p.p., contenente la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, sicuramente in periodo precedente rispetto a quello di rinvio a giudizio.**

**23.** Come pure, è da evidenziare che, **oltre alla ricorrenza di causa di incompatibilità** come quella sopra denunciata, **ricorre anche l'ipotesi della decadenza** del Sig. Stea Giovanni Francesco dal proprio ufficio in quanto, sia in occasione della presentazione della lista e della candidatura circoscrizionale che nella proclamazione ed assunzione dell'incarico di consigliere/assessore regionale, lo stesso ha presumibilmente violato l'art. 46, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 445/2000 - "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" – avendo presumibilmente omesso di dichiarare la piena e consapevole conoscenza della pendenza a suo carico del procedimento penale rubricato al n. R.G. Trib. - Bari 3304/2019, Giudice Dott.ssa Guerra sopra richiamato, procedimento questo, attualmente pendente.

**24.** Ed in effetti, l'art. 75 del d.p.r. 445 del 2000 stabilisce che *"qualora dal controllo...emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione...il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*. E

l'applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 comporta l'automatica decadenza dal beneficio eventualmente già conseguito (**quello di impedire all'Ente Regione Puglia di approfondire l'esistenza della incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, n. 6) della Legge del 23 Aprile 1981, n. 154**), non residuando, nell'applicazione della predetta norma, alcun margine di discrezionalità alle Pubbliche Amministrazioni che, in sede di controllo (d'ufficio) ex art. 71 del medesimo Testo Unico, si avvedano della (oggettiva) non veridicità delle autodichiarazioni, posto che tale norma prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi (unicamente) sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta, peraltro, del tutto irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo.

**Una dichiarazione mendace questa, che vedeva quale beneficio per il Sig. Stea Giovanni Francesco l'impossibilità da parte dell'Ufficio Regionale preposto alla verifica delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità dei candidati alla carica di consigliere/assessore regionale Puglia in virtù del disposto dell'art. 3, comma 1, n. 6) della Legge del 23 Aprile 1981, n. 154.**

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

la Dott.ssa Marianna Legista, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, ex art. 702-bis c.p.c.,

#### **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale Civile di Bari, affinché, previo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, nel rispetto del termine perentorio per la notificazione del presente ricorso

e pedissequo decreto agli indicati resistenti, previa informativa della pendenza del presente procedimento al competente Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- I. **Accertare e dichiarare**, per tutte le motivazioni ampiamente esposte in premessa, **la incompatibilità** del Sig. Stea Giovanni Francesco con la carica di consigliere regionale/assessore pugliese in rappresentanza della lista “Popolari per Emiliano” per la circoscrizione di Bari, nell’ambito della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per l’elezione del Consiglio regionale pugliese, **per la sussistenza della causa di incompatibilità contemplata dal disposto di cui all’art. 3, comma 1, n. 6) della Legge del 23 Aprile 1981, n. 154;**
- II. Accertare e dichiarare, conseguentemente, per tutte le motivazioni ampiamente esposte in premessa, **la decadenza** del Sig. Stea Giovanni Francesco dalla carica di consigliere regionale/assessore pugliese in rappresentanza della lista “Popolari per Emiliano” per la circoscrizione di Bari, nell’ambito della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per l’elezione del Consiglio regionale pugliese, **sia** per la sussistenza della causa di incompatibilità contemplata dal disposto di cui all’art. 3, comma 1, n. 6) della Legge del 23 Aprile 1981, n. 154 **sia** per la violazione dell’art. 46, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 445/2000 - “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, omettendo di dichiarare la pendenza a suo carico del procedimento penale rubricato al n. R.G. Trib. - Bari 3304/2019 - Giudice Dott.ssa Guerra, per condotte

penalmente perseguibili, per aver reso una dichiarazione mendace che vedeva quale beneficio per il Sig. Stea Giovanni Francesco l'impossibilità da parte dell'Ufficio Regionale preposto alla verifica delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità dei candidati alla carica di consigliere/assessore regionale Puglia in virtù del disposto dell'art. 3, comma 1, n. 6) della Legge del 23 Aprile 1981, n. 154.

- III. Per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza del Sig. Stea Giovanni Francesco dalla carica di consigliere/assessore regionale pugliese in rappresentanza della lista "Popolari con Emiliano" per la circoscrizione di Bari;
- IV. Per l'effetto ancora, **ordinare e disporre** la sostituzione del Sig. Stea Giovanni Francesco nella carica di consigliere regionale pugliese con la Dott.ssa Marianna Legista (nata a Bitonto (Ba) il 20.03.1980 - C.F.: LGSMNN80C60A893D), in quanto soggetto avente diritto nella sua qualità di candidato piazzatosi al secondo posto nella graduatoria delle preferenze raccolte dalla lista "Popolari con Emiliano" nell'ambito della circoscrizione di Bari (proprio alle spalle del Sig. Stea Giovanni Francesco), secondo le risultanze dei verbali redatti dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Bari;
- V. Per l'effetto ancora, adottare ogni conseguente provvedimento di legge, discendente e correlato a quanto richiesto nei punti precedenti.

Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.

Con espressa riserva di mezzi istruttori e di produzione di ulteriore documentazione occorrente.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è esente dal contributo unificato, trattandosi di contenzioso elettorale ex D.Lgs. n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Si allegano al presente ricorso:

- 1) Verbale dell'Ufficio Circostrizionale Centrale presso il Tribunale di Bari del 23.09.2020;
- 2) Verbale delle operazioni l'Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Bari del 29.10.2020;
- 3) Copia ricorso ex artt. 8 e 9 della L. n. 3/2012 - incardinato al n. R.G. 2754/2020 presso il Tribunale di Bari - Volontaria Giurisdizione;
- 4) Visure catastali Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di BARI della sig.ra Miglionico Angela;
- 5) Provvedimento di omologa dell'accordo per la composizione della crisi emesso dal Giudice Dott. Michele De Palma in data 10.02.2021;
- 6) estratto dell'elenco dei procedimenti da celebrare per l'udienza del 04.05.2021, pubblicato sul sito internet istituzionale del Tribunale di Bari ([www.tribunale.bari.giustizia.it](http://www.tribunale.bari.giustizia.it));
- 7) articolo giornalistico apparso sul quotidiano "la Repubblica - Bari" del 05.11.2021.

Salveze illimitate

Bitonto-Bari, lì 22.11.2021

**Avv. Fabio Fiore**